



COMUNE DI CUGNOLI (Prov. di Pescara)

65020 Via Roma 5 - Tel. 0858 576 131 - Fax 0858 576 722

C.F. 80003250687 - P.IVA 00199110685

E mail : tecnico@comune.cugnoli.pe.it - tecnico@pec.comune.cugnoli.pe.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N. 91 DEL 07.07.2014

Oggetto: Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", art. 10 comma 2. Adozione del catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio ed apertura del periodo di n. 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dai soggetti interessati e/o coinvolti.

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, l'art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni", comma 2, con il quale si prescrive ai comuni di provvedere, entro novanta giorni dalla data di approvazione, da parte delle regioni, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cosiddetto Piano AIB) previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 353/00, al censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20/12/2001, recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";

VISTA la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 438 del 27.06.2011, pubblicato sul BURA, Serie speciale n. 51 del 19.08.2011, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge n. 353/2000 e s.m.i.

VISTO l'art. 2, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i., il quale dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 23/12/1994, n. 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari.

VISTO il decreto-legge 30/09/2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24/11/2003, n.326 e s.m.i., in particolare, l'art. 32 "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", comma 27, lettera f), i quali dispongono che:

"27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

... omissis...

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;"

CONSIDERATO che il suindicato catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio è uno strumento indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i., al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell'incendio, in considera-

zione che, a seguito dell'avvenuta approvazione degli elaborati tecnici costituenti detto catasto, nei territori comunali ivi censiti troveranno applicazione i seguenti divieti e prescrizioni ai sensi delle norme in premessa citate:

- 1) le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree sarà comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- 2) in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, dovrà essere espressamente richiamato il vincolo indicato al precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;
- 3) sarà inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
- 4) saranno inoltre vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- 5) saranno altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
- 6) gli elaborati tecnici costituenti detto catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco saranno aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza; sarà ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 5) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi punti da 1) a 5);
- 7) nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 5), troverà applicazione la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 e, nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, troverà applicazione la sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17;
- 8) nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 3), troverà applicazione l'art. 44, comma 1, lett. c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, disporrà la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
- 9) nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo saranno vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), della legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i. determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio;
- 10) per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 9) troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14. Tali sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6, della legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i. (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/2000);
- 11) in caso di trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 9) da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 10), sarà disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;
- 12) in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorreranno l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
- 13) non potranno formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724 e dell'art. 32 del decreto-legge 30.09.2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24.11.2003, n. 326 nei testi in vigore;

14) nei casi ivi previsti, troveranno applicazione le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale.

RILEVATO che con deliberazione della G.C. n. 34 del 03.04.2008, esecutiva, l'ufficio tecnico comunale è stato individuato quale struttura responsabile del catasto incendi demandando al responsabile del settore tecnico l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi;

VISTI gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), redatti dalla suddetta struttura incaricata, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, i quali vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:

- registro degli incendi di boschi e pascoli;
- elenchi delle particelle catastali percorse dal fuoco;
- ortofotocarta delle aree percorse dal fuoco rilevate dal Corpo Forestale dello Stato;
- visure catastali delle particelle percorse dal fuoco;
- planimetrie catastali delle particelle percorse dal fuoco;

CONSIDERATO che la cartografia facente parte dei suddetti elaborati tecnici è volta ad individuare l'elenco provvisorio dei terreni interessati dagli incendi verificatisi nel territorio di questa Amministrazione Comunale nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), per l'istituzione del catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nello stesso periodo, valido per l'anno 2014, sui quali varranno i divieti e le prescrizioni all'uso del territorio indicate in premessa. Trattasi di elenco provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco in tale quinquennio, in quanto, con il presente atto amministrativo, si procederà, in conformità a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000 e s.m.i., ad adottare detto catasto degli incendi ed attivare il periodo di n. 30 (trenta) giorni per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di approvazione degli elaborati stessi e per la presentazione entro lo stesso periodo di pubblicazione dell'avviso, da parte degli interessati e/o degli aventi titolo, delle eventuali osservazioni all'elenco dei terreni percorsi dal fuoco individuati negli elaborati costituenti detto catasto degli incendi. Seguiranno, nel termine dei successivi n. 60 (sessanta) giorni, le relative controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale e la successiva approvazione definitiva degli elaborati stessi);

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- la vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvata con deliberazioni di G.C. n. 102 del 18.11.2006 e n. 80 del 16.09.2010, esecutive;
- il decreto del Sindaco n. 11 del 20.05.2011 di nomina del responsabile del settore tecnico;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
- 2) di approvare, per l'adozione degli atti prevista dall'art. 10, comma 2, della legge la legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), redatti dall'ufficio tecnico comunale, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, i quali vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da:
 - registro degli incendi di boschi e pascoli;
 - elenchi delle particelle catastali percorse dal fuoco;
 - ortofotocarta delle aree percorse dal fuoco rilevate dal Corpo Forestale dello Stato;
 - visure catastali delle particelle percorse dal fuoco;
 - planimetrie catastali delle particelle percorse dal fuoco;
- 3) di individuare, conseguentemente, nelle particelle catastali elencate nei suddetti elaborati allegati al presente atto, l'elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), valido per l'anno 2014;

- 4) di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i.:
- che gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, valido per l'anno 2014, sarà pubblicato per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale a far data dal giorno di avvenuta esecutività del presente provvedimento, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio. Nel suddetto periodo di pubblicazione, e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
 - decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), valido per l'anno 2014, con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni indicate in premessa;
- 5) il sottoscritto Geom. Riccardo Marini, responsabile del procedimento in parola individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., adotterà tutti gli atti conseguenti per dare piena attuazione a quanto stabilito con la citata deliberazione della G.C. n. 34 del 03.04.2008, con il presente atto amministrativo e dalle disposizioni legislative e regolamentari indicate in premessa;
- 6) di dare atto che con propria successiva determinazione, da adottare nei successivi n. 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di approvazione degli elaborati stessi effettuato con il presente atto amministrativo, gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (fino a tutto l'anno 2013), valido per l'anno 2014, saranno definitivamente approvati, con le eventuali modifiche che si fossero rese necessarie a seguito dell'accoglimento delle eventuali osservazioni che risultassero presentate regolarmente e nei termini prescritti dagli interessati aventi titolo (osservazioni accettate in tutto o in parte secondo le controdeduzioni che l'Amministrazione Comunale indicherà integralmente nel provvedimento stesso);
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, non necessitando il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il relativo parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal parte del sottoscritto responsabile del settore;
- 9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- 10) di dare atto che la presente determinazione:
- andrà comunicata, per conoscenza, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - andrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questo ente per 30 giorni consecutivi;
 - andrà inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso il Settore Segreteria.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Geom. Riccardo MARINI)